

# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 maggio 2016:

### LEGGE 30 MAGGIO 2016 n.68

### MODIFICHE ALLA LEGGE 29 GENNAIO 1992 N.7 – PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI SVILUPPO ECONOMICO

#### Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata ad apportare al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) le modifiche necessarie a consentire l'attuazione di interventi di sviluppo economico.

#### Art. 2

(Zone di sviluppo tecnologico a Piano Particolareggiato)

- 1. Le Zone di sviluppo tecnologico a Piano Particolareggiato per la realizzazione di un Parco Scientifico Tecnologico sono quelle individuate con apposita simbologia nella planimetria di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
- 2. In tali zone sono ammesse le seguenti funzioni:
- Gruppo b): 2 (foresteria);
- Gruppo c): 4, 5, 7, 8, 9, 13;
- Gruppo d): 1, 2, 3, 8, 10;
- Gruppo g): 2, 5, 8, 9.
- 3. Il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dovrà prevedere i seguenti indici urbanistici:
- Ut Indice di utilizzazione territoriale = 6.000 mg/Ha max;
- $H \max = 13,00 \text{ ml};$
- Q Rapporto di copertura =0,70 mq/mq max, per le particelle n.23, in parte, n.24 e n.1028 del Foglio di Mappa 4;
- Q Rapporto di copertura =0,40 mq/mq max, per le particelle 50 e 51 del Foglio di mappa 4.
- 4. Prescrizioni particolari: l'efficacia della modifica alla Legge 29 gennaio 1992 n.7, di cui al presente articolo, è subordinata all'adozione dello strumento urbanistico attuativo della Zona a Sviluppo Tecnologico a Piano Particolareggiato da parte del Consiglio Grande e Generale prima della sua approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 8 della Legge n.107/2007. Il predetto Piano

Particolareggiato dovrà essere inoltre corredato dallo schema di convenzione che disciplini le condizioni per l'attuazione del progetto.

- 5. Fatti salvi i disposti di cui al Titolo IX del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44, il Piano Particolareggiato di attuazione dovrà prevedere il mantenimento delle aree verdi esistenti adiacenti alle zone residenziali e alla viabilità esistente.
- 6. L'edificato dovrà essere contestualizzato all'ambiente circostante con costruzioni a basso impatto ambientale, nel rispetto della normativa in ambito di prestazione energetica (Legge n. 48/2014) e delle emissioni di CO2 e con attenzione particolare all'eco-compatibilità e alla bioedilizia.
- 7. Il 50% dei posti auto necessari ai fini dell'insediamento delle funzioni ammesse in ottemperanza all'articolo 192 della Legge n.87/1995 deve essere collocato in parcheggi interrati o seminterrati.
- 8. L'Allegato "B" della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (Piano Regolatore Generale) è modificato in conformità a quanto previsto nei superiori commi.

#### Art. 3

(Modifiche agli Allegati "B" e "C" della Legge n.7/1992, località Galazzano - Serravalle)

- 1. Gli Allegati "B" e "C" della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto ai successivi commi.
- 2. La particella situata in Serravalle, località Galazzano, contraddistinta al Foglio di Mappa 4, n. 23, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zona per i Servizi" (articolo 48 della Legge n.7/1992), è trasformata, in parte, in "Zone di sviluppo tecnologico a Piano Particolareggiato" (articolo 2 della presente legge).
- 3. La particella situata in Serravalle, località Galazzano, contraddistinta al Foglio di Mappa 4, n. 24, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zona per i Servizi", in parte (articolo 48 della Legge n.7/1992) e a "Zone a parco", in parte (articolo 30 della Legge n.7/1992), è trasformata in "Zone di sviluppo tecnologico a Piano Particolareggiato" (articolo 2 della presente Legge).
- 4. La particella situata in Serravalle, località Galazzano, contraddistinta al Foglio di Mappa 4, n. 1028, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zona per i Servizi", in parte (articolo 48 della Legge n.7/1992), a "Zone a parco", in parte (articolo 30 della Legge n.7/1992), a "Zone B: aree residenziali ad intervento diretto", in parte (articolo 34 della Legge n.7/1992) e a viabilità pubblica, in parte, è trasformata in "Zone di sviluppo tecnologico a Piano Particolareggiato" (articolo 2 della presente legge).
- 5. Le particelle situate in Serravalle, località Galazzano, contraddistinte al Foglio di Mappa 4, n. 50 e n. 51 destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone a parco" (articolo 30 della Legge n.7/1992), sono trasformate in "Zone di sviluppo tecnologico a Piano Particolareggiato" (articolo 2 della presente Legge).
- 6. Le modifiche di cui ai superiori commi sono rappresentate nell'Allegato "A" alla presente legge.
- 7. Le varianti di destinazione urbanistica di cui al presente articolo dovranno intendersi vincolate al mantenimento della proprietà delle aree oggetto di variante in capo all'Eccellentissima Camera, intendendosi decadute qualora le dette aree siano alienate a terzi.

#### Art. 4

(Modifiche agli Allegati "B" e "C" della Legge n.7/1992, località Montegiardino)

- 1. Gli Allegati "B" e "C" della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto ai successivi commi.
- 2. La particella situata in Montegiardino, contraddistinta al Foglio di Mappa 57, n.185, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone E: aree agricole", in parte (articolo 43 della Legge n.7/1992), è trasformata, in parte, in "Zone per i Servizi" (articolo 48 della Legge

n.7/1992).

- 3. La particella situata in Montegiardino, contraddistinta al Foglio di Mappa 57, n.457, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone E: aree agricole" (articolo 43 della Legge n.7/1992), è trasformata in "Zone per i Servizi" (articolo 48 della Legge n.7/1992).
- 4. La particella situata in Montegiardino, contraddistinta al Foglio di Mappa 66, n.121, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone per i Servizi" (articolo 48 della Legge n.7/1992), è trasformata, in parte, in "Zone E: aree agricole" (articolo 43 della Legge n.7/1992).
- 5. La particella situata in Montegiardino, contraddistinta al Foglio di Mappa 66, n.122, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone per i Servizi" (articolo 48 della Legge n.7/1992), è trasformata in "Zone E: aree agricole" (articolo 43 della Legge n.7/1992).
- 6. La particella situata in Montegiardino, contraddistinta al Foglio di Mappa 66, n.166, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone per i Servizi", in parte (articolo 48 della Legge n.7/1992), è trasformata in "Zone E: aree agricole" (articolo 43 della Legge n.7/1992).
- 7. Le modifiche di cui ai superiori commi sono rappresentate nell'allegato "B" alla presente legge.

#### Art. 5

(Modifiche agli allegati "B" e "C" della Legge n.7/1992, località Gualdicciolo)

- 1. Gli Allegati "B" e "C" della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto ai successivi commi.
- 2. La particella situata in Acquaviva, località Gualdicciolo, contraddistinta al Foglio di Mappa 16, Strade Pubbliche, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone E: aree agricole", in parte (articolo 43 della Legge n.7/1992) e viabilità pubblica, in parte, è trasformata, in parte, in "Zone per i Servizi" (articolo 48 della Legge n.7/1992).
- 3. La particella situata in Acquaviva, località Gualdicciolo, contraddistinta al Foglio di Mappa 16, Strade Pubbliche, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone per i Servizi" (articolo 48 della Legge n.7/1992) è trasformata, in parte, in viabilità pubblica e, in parte, in "Zone a verde esistente" (articolo 27 della Legge n.7/1992).
- 4. La particella situata in Acquaviva, località Gualdicciolo, contraddistinta al Foglio di Mappa 16, n.168, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone per i Servizi" (articolo 48 della Legge n.7/1992), è trasformata, in parte, in viabilità pubblica.
- 5. Le modifiche di cui ai superiori commi sono rappresentate nell'Allegato "C" alla presente legge.

#### Art.6

(Modifiche agli allegati "A1", "B" e "C" della Legge n.7/1992, località La Ciarulla)

- 1. Gli Allegati "A1", "B" e "C" della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto ai successivi commi.
- 2. La particella situata in Serravalle, località La Ciarulla, contraddistinta al Foglio di Mappa 13, n.521, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone per i Servizi" (articolo 48 della Legge n.7/1992), è trasformata in "Zone D1: aree produttive a Piano Particolareggiato" (articolo 41 della Legge n.7/1992).
- 3. Le particelle situate in Serravalle, località La Ciarulla, contraddistinte al Foglio di Mappa 13, n.21, n. 23 e n. 50, destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone E: aree agricole" in parte (articolo 43 della Legge n.7/1992) e "Viabilità carrabile di progetto", in parte, sono trasformate in "Zone per i Servizi" (articolo 48 della Legge n.7/1992).
- 4. Le particelle situate in Serravalle, località La Ciarulla, contraddistinte al Foglio di Mappa 13, n.22 e Strade Pubbliche, destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Viabilità carrabile di progetto" in parte, sono trasformate in "Zone per i Servizi" (articolo 48 della Legge n.7/1992).
- 5. La particella situata in Serravalle, località La Ciarulla, contraddistinta al Foglio di Mappa 13, n.1037, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone BE: aree residenziali sparse ad

intervento diretto" (articolo 35 della Legge n.7/1992), è trasformata in "Zone per i Servizi" (articolo 48 della Legge n.7/1992).

6. Le modifiche di cui ai superiori commi sono rappresentate nell'Allegato "D" alla presente legge.

#### Art.7

(Modifiche agli Allegati "B" e "C" della Legge n.7/1992, località Cà Chiavello)

- 1. Gli Allegati "B" e "C" della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (Piano Regolatore Generale) sono modificati in conformità a quanto previsto ai successivi commi.
- 2. Le particelle situate in Faetano, località Ca' Chiavello, contraddistinte al Foglio di Mappa 48, n.228 e n.185, destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zone D1: aree produttive a Piano Particolareggiato", in parte, (articolo 41 della Legge n.7/1992) ed a "Zone per i Servizi", in parte (articolo 48 della Legge n.7/1992), sono trasformate, in parte, in "Zone E: aree agricole" (articolo 43 della Legge n.7/1992).
- 3. La particella situata in Faetano, località Ca' Chiavello, contraddistinta al Foglio di Mappa 48, n.484, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zona per i Servizi" (articolo 48 della Legge n.7/1992), è trasformata in "Zone E: aree agricole" (articolo 43 della Legge n.7/1992).
- 4. L'area situata in Faetano, località Ca' Chiavello, contraddistinta al Foglio di Mappa 48, Acque Pubbliche, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a "Zona per i Servizi" (articolo 48 della Legge n.7/1992), è trasformata in "Zone di tutela dei corsi d'acqua" (articolo 47 della Legge n.7/1992).
- 5. Le modifiche di cui ai superiori commi sono rappresentate nell'allegato "E" alla presente legge.

### Art.8

(Tavole)

1. La planimetria denominata "Tavola Parchi" e la planimetria denominata "Tavola dei vincoli particolari" di cui alla Legge 16 novembre 1995 n.126 sono modificate in conformità a quanto disposto dalla presente legge.

#### Art. 9

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

#### **Art.10**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 maggio 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

> IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Gian Carlo Venturini






**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE** 

# **UFFICIO URBANISTICA**

Variante P.R.G.

Località: GALAZZANO

Allegato "A"






**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE** 

**UFFICIO URBANISTICA** 

Variante P.R.G.

Località: MONTEGIARDINO

Allegato "B"






**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE** 

# **UFFICIO URBANISTICA**

Variante P.R.G.

Località: CA' BAUDASSO

Allegato "C"






**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE** 

# **UFFICIO URBANISTICA**

Variante P.R.G.

Località: EX MESA

Allegato "D"





**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE** 

**UFFICIO URBANISTICA** 

Variante P.R.G.

Località: CA' CHIAVELLO

Allegato "E"

